CITTA' DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI
Settore Gestione Tributi e Canoni - IMU
San Marco, 4030 – 30124 VENEZIA – tel. 0412744091 – Fax 0412744050
Via S.Trentin, 3/e – 30171 MESTRE – tel. 0412746091 – Fax 0412746045
ici.prog@comune.venezia.it www.comune.venezia.it/tributi protocollo@pec.comune.venezia.it

IMU
saldo 2013

Il D.L. 133/2013 ha abolito il pagamento dell'imposta per **la seconda rata IMU 2013**, prevista per il 16 dicembre 2013, per i seguenti immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8 e A9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi assegnati dall'ATER;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un immobile e relativa pertinenze, purché il fabbricato non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduti e non locati dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali (IAP) **iscritti nella previdenza agricola**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale.

Rientrano nell'abolizione anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come previsto dal D. L. 102/2013 convertito in L. 124/2013.

Non rientrano nell'abolizione, i terreni e i fabbricati rurali diversi da quelli sopra citati.

L'abolizione riguarda anche le seguenti unità immobiliari, in quanto abitazioni principali con aliquote agevolate o assimilate all'abitazione principale, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

- l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;
- l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione principale e relative pertinenze a seguito di cambio residenza da fuori comune;
- la sola abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto, uso o abitazione, da soggetti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - titolari di assegno sociale;
  - portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia;
  - invalidità civile riconosciuta al 100%;
  - ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale.

Per tutti gli altri immobili, sono confermate le aliquote approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 9 luglio 2012.